Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2016, n. 14-2887

Periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 del Programma di Sviluppo Rurale - gestione delle attivita' inerenti la funzione di autorizzazione concernente contributi e premi - disposizioni a seguito della l.r.23/2015.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

L'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), istituita ai sensi della legge regionale n. 16/2002 e successive modificazioni, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008 è stata riconosciuta come organismo pagatore regionale ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR.

Il Regolamento n. 1306/2013, nel prevedere all'art. 7 che "gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5", precisa altresì che "fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti può essere delegata."

Il Regolamento UE n. 907/2014 all'Allegato I, punto 1.c, dispone che in caso di delega da parte dell'Organismo pagatore ad un altro organismo dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 7 del Regolamento UE n. 1306/2013 devono essere soddisfatte in particolare le seguenti condizioni:

- la presenza di un accordo scritto tra l'organismo pagatore e l'organismo delegato che specifichi, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentarsi all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
- la definizione delle responsabilità e degli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa comunitaria;
- la conferma esplicita all'organismo pagatore che l'organismo delegato espleta effettivamente i compiti e a tal fine descrive i mezzi utilizzati;
- l'organismo pagatore sottoponga a periodica verifica le funzioni delegate per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa comunitaria.

Già il precedente Regolamento (UE) n. 1290/2005, poi sostituito dal Reg.1306/2013 succitato, prevedeva la possibilità che, ad eccezione del pagamento dell'aiuto, l'esecuzione degli altri compiti dell'organismo pagatore, potesse essere delegato ad altri organismi purché questi soddisfacessero condizioni determinate.

L'art. 6 comma 1 dello Statuto dell'ARPEA prevede che l'Agenzia per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti deleghi, di norma, la Regione e gli Enti locali , secondo le competenze individuate con la L.R. n. 17/1999, mediante stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa comunitaria.

Sulla base di tale previsione sono state stipulate apposite convenzioni da ARPEA con le Province e con le Comunità montane, nell'ambito delle attività previste dal Programma di Sviluppo Rurale

2007-2013, finalizzate alla delega di funzioni da parte dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA). Tali convenzioni risultano peraltro scadute il 31 dicembre 2015.

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 23/2015 che prevede ai commi 1 e 2 dell'art. 8 che siano riallocate in capo alla Regione le funzioni in materia di agricoltura (compreso quindi le funzioni di cui agli artt.2 e 3 della l.r.17/1999) già esercitate dalle Province, dalla Città metropolitana di Torino e dalle Comunità montane, si tratta di provvedere ad una revisione di tali rapporti contrattuali, anche ai fini di garantire continuità amministrativa nella fase di chiusura del periodo di programmazione 2007-2013 e permettere, senza soluzioni di continuità, un pronto avvio del periodo di programmazione 2014-2020.

A tale fine è opportuno individuare la direzione Agricoltura quale struttura competente a valutare, con riferimento ai rapporti contrattuali in precedenza stipulati con le Province, Città metropolitana di Torino e Comunità Montane, le modalità per la stipula di una convenzione tra l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e la Regione Piemonte per la gestione, ai sensi del regolamento UE 907/2014, delle attività inerenti alla funzione di autorizzazione concernente contributi e premi.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

ai fini di garantire la continuità dell'azione amministrativa nella fase di chiusura del periodo di programmazione 2007-2013 e dell'avvio del periodo di programmazione 2014-2020 del Programma di Sviluppo Rurale, di individuare la direzione Agricoltura, quale struttura competente a valutare, con riferimento ai rapporti contrattuali in precedenza stipulati con le Province, Città metropolitana di Torino e Comunità Montane, le modalità per la stipula di una convenzione tra l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e la Regione Piemonte per la gestione, ai sensi del regolamento UE 907/2014, delle attività inerenti alla funzione di autorizzazione concernente contributi e premi;

di dare atto che dall'attuazione di tale provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)